

Verbale di Assemblea Straordinaria dell'associazione "mani del maestro"

tenutasi il 24/08/2020

L'anno 2020, il giorno 24, del mese di ^{AGOSTO} dicembre, alle ore 19.00, mediante videoconferenza si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Mani del Maestro"

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9.2 del vigente statuto sociale il Sig. Arco

Francesco, verbalizza la S.ra Machado Claudia è chiamata a svolgere le veci di segretaria.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto inviato ai soci così come previsto dall'art. 9.4 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°8.... soci su 13 iscritti alla seconda convocazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Riformulazione dello statuto dell'associazione per adattarlo al D lgs. 117/2017 e successiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

lettura delle notifiche nello specifico:

- 1) procediamo alla lettura dello statuto evidenziando nel dettaglio, gli articoli 2 e 3 riguardo alle attività permesse dall'articolo 5 del D lgs 117/2017 e le attività diverse che ci proponiamo come associazione.
- 2) discutiamo i vari punti e approviamo all'unanimità.
- 3) vengono valutate le lettere di dimissioni del volontario Dustin Robert Mahoney e del vicepresidente Miranda Megan Mahoney, vista la loro permanenza all'estero per un periodo imprecisato, le loro dimissioni vengono valutate e accettate all'unanimità.
- 4) Viene incaricata la s.ra Machado Claudia a prendere le veci di vice presidente, l'assemblea approva all'unanimità.

Non essendoci nient'altro da deliberare, si scioglie l'assemblea alle ore 20:00., si dà incarico al presidente di presentare il presente verbale e lo statuto nuovo all'agenzia delle Entrate e alla regione Liguria per l'iscrizione al RUNTS.

Il presidente

il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA 2
Registrato il 25/08/2020
pagamento di € ESENTE D.Lgs 117/17
IL DIRETTORE
L'ASSETTO
Mancini

Allegato A

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Mani del maestro ODV, che assume la forma giuridica di associazione.

l'ODV si fonda per il suo operato, sui principi cristiani dettati dalla sacra Bibbia e si propone di Applicare i seguenti mandati biblici: *"Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro; perché questa è la legge e i profeti."* (Matteo 7:12).

Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi". Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?" E il re risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me" (Matteo 25:35-40).

COME GESÙ INSEGNA: DIAMO DA MANGIARE AGLI AFFAMATI, BERE AGLI ASSETATI, VESTIAMO CHI NON PUÒ VESTIRSI, ACCOGLIAMO GLI STRANIERI, VISITIAMO GLI AMMALATI, E ABBIAMO UN CUORE VERSO I CARCERATI.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

l'organizzazione si propone di compiere le seguenti attività:

- punto a)...dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017:(Punto ascolto ed eventi) Consulenza spirituale e psicologica per singoli famiglie in collaborazione con altre associazioni ed esperti specializzati nei diversi problemi sociali; organizzare convegni, incontri, proiezioni cinematografiche, dibattiti e feste a tema, spettacoli teatrali, mimi e balletti sulle tematiche relative ai problemi che affliggono la società, come ad esempio: l'educazione dei figli, il dialogo familiare, la gestione delle risorse economiche, la

spiritualità, affrontare una crisi personale e/o matrimoniale e/o familiare, gestire eventuali dipendenze dalle droghe o alcool di amici e familiari, e promuovere percorsi di liberazione anche di carattere spirituale, formare una famiglia che rimanga unita nel tempo ed altre tematiche varie di utilità al benessere fisico, psichico e spirituale della famiglia e dei singoli.

- v) e w) dell'art. 5 del D. lgs. 117 del 2017: (Integrazione ed aggregazione, lotta alla piaga del traffico umano), svolgimento di attività e manifestazioni atte a favorire l'aggregazione e l'integrazione delle minoranze etniche, e con particolare attenzione ai gruppi di giovani, con enfasi nell'amore e nella pace tra i popoli e il rispetto dei regolamenti vigenti.
- creazione di un progetto denominato: "progetto uscita" che organizza un'unità di strada per promuovere con ogni mezzo la dignità e la polarizzazione delle donne coinvolte nel mercato del sesso, opponendosi e contrastando i sistemi di coercizione e sfruttamento sessuale delle persone adulte in particolare, persone straniere trafficate attraverso un primo aiuto pratico e conforto morale e spirituale sulla strada e prima accoglienza.
- l'obiettivo è quello di creare una rete di cooperazione con altre associazioni impegnate nella riabilitazione reinserimento socio-lavorativo delle vittime del traffico umano.
- punto d) dell'art. 5 del D. lgs. 117 del 2017: (Programmi ricreativi), allestimento di uno spazio ricreativo per tutte le età, con giochi e attività varie di socializzazione, corsi di recupero con specializzazione in Inglese e italiano per stranieri, lezioni di musica con diversi strumenti e canto, corsi di arte, pittura, scultura, artigianato artistico, ecc.
- punto u) dell'art. 5 del D. lgs. 117 del 2017: (Alimentazione e beneficenza)
- banco alimentare: distribuzione settimanale di derrate alimentari da approvvigionamento vario;
- Raccolta di beni vari e vestiti usati da destinare a favore di famiglie e singoli bisognosi.
- l'associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non per allestire locali adeguati agli scopi sociali; organizzazione di eventi sportivi concerti e manifestazioni musicali a pagamento il cui devoluto sarà usato per svolgere le attività sociali dell'associazione e/o all'adempimento di progetti sociali specifici che promuoverà l'associazione; organizzare raccolta materiale scolastico e/o ludico per i bambini di famiglie disagiate o in cura in strutture ospedaliere pediatriche ad esempio (libri, quaderni, penne colorate ed altro materiale didattico e/o di cancelleria); raccolta di fondi mediante la vendita o la sottoscrizione a premi di oggetti ricevuti in dono; raccolta fondi mediante la vendita di prodotti vari, organizzando delle campagne vendita a tema raccolta fondi mediante la vendita di prodotti vari, organizzando delle campagne vendita a tema attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- punto i) dell'art. 5 del D. lgs. 117 del 2017: (divulgazioni) sviluppo di contatti con aziende e/o enti e/o associazioni al fine di potenziare la raccolta di fondi e ottenere finanziamenti e sponsorizzazioni; realizzazione di pubblicazioni stampate, multimediali, cine-audio-visive, nonché di siti Internet, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza dell'Associazione e delle sue attività; attività di pubblicità e propaganda della sua esistenza e delle sue attività in ogni forma consentita il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri

organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

- punto w) dell'art. 5 del D. Lgs. 117 del 2017 : servizi domiciliari di assistenza psicologica e spirituale e persone sole, anziani ed emarginati in genere.

- ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. in relazione a questo articolo l'ente stabilisce un'attività diversa in accordo con la legge vigente: Una delle attività dell'Ente è la chiesa Cristiana Evangelica Incontro con Gesù, che si propone di divulgare e diffondere lo studio e la conoscenza della fede evangelica, ci proponiamo quindi di esercitare la libera professione della nostra fede, attraverso riunioni aperte al pubblico, concerti, manifestazioni in pubblico, diffusione di libri, musica e opuscoli in genere per promuovere e fare conoscere la nostra fede. in allegato alla lettera B, presentiamo i valori fondanti di suddetta attività.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. (Nota Bene: l'inserimento di questo comma è facoltativo, a seconda della realtà associativa. Eliminarlo se non serve) È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
mancato versamento della quota associativa;
morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

godere del pieno elettorato attivo e passivo;

essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

recedere dall'appartenenza all'organizzazione

esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

rispettare le delibere degli organi sociali;

partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs.

117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

Assemblea degli associati

Organo di amministrazione

Presidente

Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati [salvo diversa previsione statutaria. Tre mesi rappresenta il massimo periodo possibile] e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [N.B. È possibile prevedere a statuto che in seconda convocazione l'assemblea sia valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti].

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;

amministra l'organizzazione;

predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Allegato B

Valori fondanti dell'attività diversa come descritto nell'Art. 3 dello statuto: Chiesa Cristiana Evangelica Incontro con Gesù

COSA CREDIAMO

Crediamo nell'ispirazione verbale e plenaria della Scrittura, la Parola di Dio, Antico Testamento e Nuovo Testamento che sono privi di errori nei manoscritti originali. La Scrittura è la rivelazione di Dio per la salvezza dell'uomo e l'autorità divina e definitiva per tutto ciò che riguarda la fede, la vita e la condotta del cristiano.

(De 6:6-9,17,18; Mt 5:17,18; 1Te 2:13; 2Pt 1:20-21; 2Ti 3:15-17)

Crediamo in un unico Dio, creatore di tutte le cose, infinitamente perfetto ed eternamente esistente in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Co-eterni in essere, co-eterni in natura, co-uguali.

(Ge 1:1; De 6:4; Sl 102:24-27; Is. 6:3; Mt 28:19; Gv 1:1,3; 10:30; At 4:24; 5:3,4; Ro 11:36; 1Co 2:11,12; 2Co 13:13; Ap 4:8)

Crediamo in Gesù Cristo, il quale subire alcun cambiamento nella Sua eterna Deità, si fece uomo per mezzo del concepimento operato dallo Spirito Santo nella vergine Maria¹

Che morì sulla croce sostituendosi al nostro posto quale sacrificio sostitutivo, completo e perfetto per la purificazione dai nostri peccati.²

Che risuscitò corporalmente dai morti, secondo le Scritture. Che ascese al cielo dove, esaltato e seduto alla destra del Padre celeste, è il nostro sommo sacerdote ed il nostro avvocato; unico mediatore tra Dio e l'uomo.³

1(Mt 1:22,23; Lc 1:31-37; Gv 1:14; Fi 2:6-8; Eb 2:9,10,18; 5:8) 2(Is 53; 1Ti 2:5,6; 1Pt 3:18; 1Gv 2:1,2) 3(Gv 20:11-18; 20:26-29; Ro 8:34; Ef 1:20; 1Ti 2:5,6; Eb 1:3; 4:14-16; 10:19-22)

Crediamo nello Spirito Santo, terza persona della Trinità, pienamente Dio e degno di tutta la gloria della divinità.¹

Che il suo ministero sia quello di glorificare il Signore Gesù Cristo; di convincere l'uomo di peccato e di giudizio, rigenerare il peccatore nel momento in cui questi crede in Cristo e sigillarlo per il giorno della redenzione.²

Che al momento della rigenerazione, lo Spirito Santo battezza il peccatore che ha creduto in Gesù Cristo, rendendolo partecipe di quell'unico Corpo di cui Cristo è il Capo. Che da quel momento dimora nella vita del cristiano, lo guida, lo istruisce e gli da potenza, affinché possa vivere una vita e un servizio santi. Che distribuisce doni spirituali a ciascuno, secondo la sua autorità, per l'edificazione della chiesa.³

1(Ge 1:2; Sl 139:7; Mt 28:19; Lc 11:13; At 5:3-41; 1Co 2:11,12) 2(Gv 16:7-16; Tt 3:5) 3(Ro 8:9-10; 1Co 12:13; Ga 5:25; Ef 1:13,14; 4:5)

Crediamo che l'uomo sia stato creato da Dio a Sua immagine, ma che attraverso il peccato di Adamo abbia ereditato una natura peccaminosa. Perciò tutta la razza umana è separata da Dio e perduta, sotto l'ira di Dio.

(Ge 1-3; Is. 58:2; Ro 1:18-24; 3:23; 5:8,12)

Crediamo che Satana era una creatura angelica che serviva al cospetto di Dio, ma spinta dall'orgoglio, cadde trascinandosi dietro una moltitudine di angeli. Egli è l'autore del male, il nemico di Dio e di Cristo, il tentatore e l'accusatore dei santi, cioè di tutti i veri credenti. Egli è stato sconfitto da Cristo alla croce e sarà gettato nello stagno di fuoco assieme ai suoi angeli e a quanti non avranno creduto in Cristo per la loro salvezza.

(Is 14:12-15; Ez 28:11-19; 2Co 4:4; 1Gv 5:18,19; Ap 12; 20:10)

Crediamo che la salvezza sia una nuova vita spirituale che si ottiene solo per grazia, per mezzo del ravvedimento e della fede in Gesù Cristo, attraverso la rigenerazione operata dallo Spirito Santo.¹

Che la morte espiatrice di Gesù Cristo e la Sua risurrezione costituiscano l'unica base per la giustificazione e la salvezza di tutti coloro che credono. Solo coloro che ricevono Gesù Cristo per mezzo di una fede personale possono nascere dallo Spirito Santo diventare figli di Dio.²

Crediamo che la salvezza sia opera di Dio e che il Signore preservi i Suoi e nessuno potrà rapirli dalla Sua mano.

1(Rom 5:12; At 4:12) 2(Gv 1:11-13; 3:16; 10:27-29; 5:24; Ro 3:19-24)

Crediamo nel ritorno personale e corporale del Signore Gesù Cristo; crediamo che la benedetta speranza del Suo ritorno abbia un'importanza vitale sulla vita e sul servizio del credente.

(Tt 2:12,13; 2 Pt 3:11; Ap 20:1-6)

Crediamo nella risurrezione corporale di tutti i morti, del cristiano che è destinato ad eterna benedizione e gioia col suo Signore, e dell'incredulo destinato al giudizio e a un'eterna punizione.

(Da 12:2; Mt 25:41; Gv 5:25-29; Col 1:15-20; 1Te 4:13-18; Ap 20:10-15)

Crediamo che la *Chiesa Universale* o *Invisibile*, la Sposa di Cristo, sia formata da tutte quelle persone le quali, in ogni tempo e in ogni luogo, per mezzo della fede in Gesù Cristo, sono state rigenerate dallo Spirito Santo e sono unite assieme nel Corpo di Cristo del quale Egli è il Capo.¹

Che una *Chiesa locale* sia un'assemblea di credenti che sono stati battezzati e danno prova di essere salvati per grazia di Dio, che si riuniscono in un determinato luogo, sotto la guida di guide spirituali celte dallo Spirito Santo, per adorare Dio, crescere insieme nella pietà nella conoscenza, servirsi gli uni gli altri e raggiungere il mondo con il Vangelo. Che sia indipendente da qualsiasi altra autorità all'infuori di quella di Cristo che è l'unico Capo della chiesa.²

(1Co 12:12-13; Ef 1:22,23; 2:19-22; Co 1:18) 2(Rom 16:1,5; 1Co 1:2; 16:1; Co 1:18)

Crediamo che il battesimo per immersione sia un atto di ubbidienza e costituisca un simbolo della sua identificazione nella morte e

risurrezione di Cristo.¹

Crediamo che la Cena del Signore, come è stata istituita dal nostro Signore Gesù Cristo, debba essere osservata dalla chiesa fino al Suo

mo. Che il pane ed il vino siano simboli del corpo e del sangue del
stro Signore. Che la celebrazione della Cena del Signore debba
ere osservata regolarmente da tutti i credenti.²

28:18-20; At 2:41, 42; Ro 6:3-5) 2(Mt 26:17-29; 1Co 11:23-32; 12:13)